

**Associazione La Nostra Famiglia – Sede di Conegliano (TV)**

**“CFP DON LUIGI MONZA”**

Accordo aziendale ai fini dell'applicazione del CCNL FP 01/01/2011-31/12/2013 nell'ambito dell'attività di formazione professionale esercitata presso il Presidio di Riabilitazione de “La Nostra Famiglia” di Conegliano (TV) per il tramite del CFP “don Luigi Monza”.

**Premesso:**

1) che questo Presidio di Riabilitazione attua progetti individualizzati di trattamento riabilitativo, in forma extra-ospedaliera, finalizzati a disabili fisici, psichici, sensoriali e plurimi, ai sensi dell'art. 26 della Legge 833/78, dell'art. 7 della Legge 104/92 e delle Linee-guida del Ministero della Sanità per l'attività di riabilitazione, Provvedimento Conferenza Permanente Stato-Regioni, 7 maggio 1998;

2) che le azioni formative, finanziate nell'ambito della Formazione Professionale Regionale, vengono svolte in ragione di quanto previsto dall'art. 17, Comma 3 della Legge 104/92 laddove si prevede che “i corsi possono essere realizzati nei centri di Riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati di addestramento professionale...” e delle citate Linee-guida “ove le prestazioni, a ciclo continuativo o diurno, siano rivolte a soggetti in età evolutiva e/o giovane adulta devono essere integrate da adeguati interventi pedagogico-didattici e di formazione o riqualificazione

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

1 *Handwritten signature*

professionale. Tali interventi sono finanziariamente a carico degli enti preposti all'istruzione scolastica ed alla formazione professionale”;

3) che in questo Presidio di Riabilitazione, le azioni finalizzate all'istruzione e alla formazione dei soggetti utenti frequentanti sono organizzativamente subordinate, ancorché complementari, alle azioni di riabilitazione funzionale programmate a livello dei piani personalizzati di intervento riabilitativo interessanti i medesimi soggetti; tale complementarità è richiesta dalla contemporanea tutela costituzionale del diritto alla salute e del diritto allo studio, all'istruzione e alla formazione; ne discende che, in merito allo svolgimento dei progetti di FORMAZIONE PROFESSIONALE, siamo nelle condizioni di dover adottare:

- UN MODULO ORGANIZZATIVO,
- UN RAPPORTO ATTIVITA' DIRETTA/ATTIVITA' INDIRETTA
- UNA DISTRIBUZIONE GIORNALIERA DELL'ORARIO;

che siano funzionali alla organizzazione del processo riabilitativo dei soggetti utenti che frequentano il Presidio di Riabilitazione entro cui trovano spazio anche i processi di istruzione e formazione coesenziali;

**visto**

- che il summenzionato Presidio di Riabilitazione, per il tramite del Centro “don Luigi Monza”, è stato accreditato con Decreto del Dirigente Regionale Veneto – Direzione Regionale Formazione – n° 180 del 24.02.2003, per i settori Obbligo formativo e Orientamento, per i quali aveva presentato

domanda ai sensi della DGR n° 2140/2001 e confermato con cadenza

biennale (ultima conferma prot. 179266 del 03.04.2008);

- che dalla DGR 1230 del 30.04.2003 "Interventi formativi 2003/2004. Area giovani. Apertura termini..." Per la presentazione di progetti di formazione di

competenza e la DGR 1576 del 23.05.2003 "Integrazione alla DGR 1241 del

30 aprile 2003: Programma Operativo F.S.E. Ob. 3 – Mis. A2 – Piano Area

Giovani. Apertura termini "sanciscono che i soggetti proponenti debbano

applicare al proprio personale dipendente il contratto collettivo di lavoro

della formazione professionale;

- che in data 01/08/2003 e 19/09/2008 sono stati formalizzati Accordi

Aziendali ai fini dell'applicazione del CCNL FP nell'ambito dell'attività di

formazione professionale esercitata presso il Presidio di Riabilitazione de "La

Nostra Famiglia" di Conegliano (TV) per il tramite del CFP "don Luigi Monza";

- che in data 08/06/2012 è stato controfirmato il CCNL per la Formazione

Professionale 2011-2013;

**si conviene quanto segue:**

in coerenza con il summenzionato CCNL FP, in continuità con i citati accordi

precedenti intervenuti fra le parti, si specifica quanto segue:


**1. ORARIO DI LAVORO**

L'impegno di lavoro del personale con rapporto di lavoro subordinato a


tempo pieno è di 36 hh. settimanali fino ad un massimo di 1584 ore annuali.

L'orario settimanale è distribuito su non meno di 5 giorni e l'orario di lavoro


convenzionale mensile è di 156 ore. Per le qualifiche professionali














“formatore” e “formatore-tutor” in conformità a quanto previsto dall’art. 37,  
del CCNL FP 2011-2013 prevede la seguente articolazione media:

n. 30 ore di formazione diretta e attività ricreativa, per attività di  
accoglienza/assistenza ivi compresa l’assistenza esercitata durante la mensa  
degli utenti frequentanti i corsi di FP;

n. 6 ore per la preparazione di materiali, schede, formazione/aggiornamento  
e per incontri collegiali, collegio formatori o incontro di team, per brevità  
definite “ore a disposizione”.

## 2. PAUSA

E’ prevista una pausa di almeno 30 minuti per il dipendente che lavori con un  
orario superiore alle 6 ore continuative. Ai sensi dell’art. 28 CCNL, al  
personale dipendente impegnato per almeno sei ore giornaliere con orario di  
lavoro che preveda rientri, spetta la mensa.

## 3. PERIODO FORMATIVO

L’attività di formazione professionale annuale, secondo i requisiti generali ed  
organizzativi stabiliti dalle norme di rango statale e regionale, si svolge di  
norma fra i mesi di settembre e giugno dell’anno successivo.

La presenza per l’attività diretta degli operatori è assicurata anche nei  
periodi in cui non si svolge l’attività formativa nei limiti delle 1584 ore  
annuali.

## 4. AGGIORNAMENTI

Il personale dipendente è tenuto, su programmazione dell’Ente, a  
partecipare alle iniziative di aggiornamento, riqualificazione e riconversione  
professionale previste dalla normativa vigente, attivate dalle Regioni e da

altri soggetti istituzionali, o dall'Ente medesimo. L'impegno annuo di lavoro è comprensivo dell'orario di aggiornamento nella misura prevista dall'art. 37 del CCNL FP. Per il personale dipendente dell'area dell'erogazione, la quota annuale minima di formazione è di 100 ore. Nel caso in cui non ci siano programmazioni complessive condivise e contrattate si rinvia a quanto previsto dall'art. 37, punto E), comma 4.

Nei periodi di sospensione dell'attività formativa, fatte salve le esigenze di servizio, sono programmate attività di auto-aggiornamento nella misura di almeno il 50% o comunque a completamento della quota di cui all'art. 37 del CCNL. Sarà cura del personale formatore documentare al Direttore del CFP l'attività svolta.

Le modalità dell'aggiornamento professionale saranno programmate in relazione agli obiettivi dell'aggiornamento stesso, alla collocazione lavorativa ed alle responsabilità del lavoratore. L'aggiornamento è condotto attraverso:

- la partecipazione a corsi strutturati;
- la partecipazioni a corsi condotti presso l'Università o altre Istituzioni formative, scolastiche o culturali;
- l'effettuazione di periodi di stage interni o esterni all'Ente;
- l'effettuazione di periodi di affiancamento;
- la partecipazione a congressi, convegni e seminari;
- la partecipazione a gruppi di studio;
- lo studio individuale.

Eventuali periodi di recupero a fronte delle ore impegnate in formazione/aggiornamento oltre il normale orario di servizio daranno luogo,

FP

CF

FP

FP

FP

FP

FP

D.C.

anche per i part-time, ad accumulo come ore in conto recupero nella banca delle ore (art. 40 punto 2, lettera d, CCNL 2011/2013) e debbono essere goduti, fatte salve sopraggiunte o motivate esigenze di servizio, nei periodi in cui non si svolge l'attività formativa e comunque entro la fine dell'anno formativo in corso.

Per gli aggiornamenti esterni richiesti dai formatori verranno riconosciute le ore limitatamente all'orario del corso salvo accordi diversi fra l'Ente ed il richiedente con eventuale assistenza della RSA/RSU e comunque entro i limiti orari previsti dal CCNL e dal D. Lgs. 66/2003.

#### **5. ASTENSIONE DAL LAVORO**

In conformità ai principi della Costituzione e della legge n.300/70, è garantito l'esercizio della libertà e delle attività sindacali, nonché il diritto di sciopero.

Le OOSS firmatarie del presente accordo si impegnano a comunicare l'indizione dello sciopero con un preavviso di norma non inferiore a 5 giornate lavorative.

#### **6. INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE**

Fatti salvi gli inquadramenti e la retribuzione previsti dal CCNL 2011/2013, ai dipendenti area funzionale 3, livello V, (formatori e formatori-tutor) viene corrisposto un superminimo contrattuale ammontante a € 150,00 lordi mensili (euro centocinquanta) per dipendente a tempo pieno, in ragione della formula innovativa adottata sul piano organizzativo e rispetto allo schema del rapporto, attività formativa e diretta/altra attività - ore a disposizione, stante la specificità dei processi formativi attivati nell'ambito

dell'attività di riabilitazione funzionale, di cui all'art. 1 (orario di lavoro) – par.

2 - del presente accordo.

Il summenzionato trattamento è comprensivo dell'indennità incentivante per impegno aggiuntivo di formazione diretta di cui all'art. 25, lettera F, 1° comma, lettera b) e dell'art. 37 lettera B), punto 5.

### **7. EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE**

La retribuzione mensile sarà corrisposta al personale dipendente entro la scadenza del 10° giorno del mese successivo al mese oggetto della retribuzione stessa.

### **8. FONDO INCENTIVI**

Preso atto della possibilità di prevedere la costituzione di un Fondo Incentivi finalizzato a favorire e sviluppare processi innovativi, flessibili ed interattivi nel sistema di istruzione, formazione ed orientamento, si conviene che di anno in anno potrà essere stabilita, prendendo a riferimento l'andamento quali-quantitativo dell'attività dell'Ente, la disponibilità finanziaria globale del fondo incentivi calcolata sull'imponibile previdenziale annuo del personale dipendente come previsto dall'art. 25 comma E del CCNL 2011/2013.

L'ammontare delle eventuali risorse economiche destinate al fondo incentivi verrà determinato entro il 31 ottobre di ogni anno formativo.

L'ammontare del fondo sarà attribuito esclusivamente per progetti o attività specifiche che saranno coerenti con gli obiettivi concordati fra la Direzione e le RSA/RSU, in ragione degli indirizzi gestionali dell'Ente.

I progetti e le attività dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- essere innovativi rispetto alla situazione preesistente, flessibili ed interattivi;
- avere come obiettivo incrementi di produttività e qualità, innovazione ed efficienza organizzativa;
- contenere elementi di competitività.

La Direzione e la RSA/RSU di Sede, identificheranno congiuntamente per ciascun singolo progetto e/o attività, nel quadro delle disponibilità economiche determinate:

- obiettivi generali e specifici;
- strategie ed azioni;
- tempi;
- operatori coinvolti ed indicatori di risultato;
- i criteri di riparto fra gli operatori interessati;
- risorse da attribuire.

La redazione e l'approvazione dei progetti dovranno avvenire entro il 31 dicembre di ciascun anno formativo. Entro il 31 luglio di ciascun anno formativo la Direzione, congiuntamente alla RSA/RSU di Sede, valuterà i risultati raggiunti sulla base degli indicatori di risultato identificati. L'eventuale erogazione dell'incentivazione avverrà con la retribuzione del mese di agosto dell'anno formativo oggetto dell'attività incentivante.

**9. BANCA ORE**

1. La banca delle ore si costituisce con l'accantonamento delle ore prestate nei casi previsti dall'art. 40 del CCNL 2011/2013. Le ore accumulate

resteranno a disposizione del dipendente per l'anno formativo in cui sono state maturate.

2. L'accantonamento nella banca delle ore è limitato a 72 ore annue; per quanto riguarda i rapporti a tempo parziale il limite dell'accantonamento delle ore da ascrivere alla banca delle ore viene riproporzionato in ragione della durata settimanale della prestazione lavorativa concordata. Il suddetto monte ore annuo è riproporzionato in ragione della data di assunzione.



3. La procedura per l'accesso e la costituzione della banca delle ore prevede che:

- il dipendente richieda entro il mese di riferimento che le ore prestate, nei casi previsto dall'art. 40, comma 2, del CCNL FP 2011-2013, vengano accantonate nella banca apposita;

- venga corrisposta a livello retributivo, per il mese di riferimento, nei casi previsti dall'art. 40, comma 2, lettera C) del CCNL FP 2011-2013 la maggiorazione prevista del 15% del costo orario per le ore straordinarie come definite dall'art. 39 del CCNL citato;

- le ore accantonate diano luogo a permessi retribuiti, anche frazionati, di almeno 2 hh., fino alla concorrenza, entro la fine dell'anno formativo in corso;

- il dipendente possa richiedere il godimento di una o più giornate di permesso compensativo; l'istanza del lavoratore sarà esaminata ed eventualmente accolta dalla Direzione, compatibilmente con le esigenze di servizio; in tal caso, qualora non accordato il riposo compensativo, su



richiesta del dipendente, le ore potranno essere retribuite entro il mese successivo (normale retribuzione).

- Le summenzionate norme relative alla Banca delle Ore decorreranno dal mese successivo alla data di controfirma del presente Accordo.

### **10. RIVALUTAZIONE ANNUALE**




Su richiesta di una delle due parti, le stesse potranno rincontrarsi entro il mese di luglio 2013, alla fine dell'anno formativo 2012-2013, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, per una comune valutazione del presente accordo e delle conseguenze operative ed organizzative che lo caratterizza.

Potranno essere accolte o proposte dalla Direzione eventuali richieste del personale dipendente di eventuale assegnazione ai processi educativo-riabilitativi o ai processi di formazione professionale, presenti all'interno del Presidio di Riabilitazione, qualora intervenissero delle richieste in tal senso, sentite le RSU/RSA.

L'attività di formazione professionale ed i relativi corsi verranno programmati e realizzati in ragione del numero dei soggetti che avranno accesso ai processi riabilitativi e che saranno nelle condizioni soggettive di accesso stabilite dalla normativa regionale e dal Bando regionale che determinerà requisiti, indirizzi, contenuti e finanziamento inerenti alla attività di formazione professionale medesima.

### **11. INFORMAZIONE**

Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi e le migliori condizioni per la tutela del personale, l'Ente



garantisce – al momento dell'approvazione del Piano regionale (bando) – una informazione alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo sugli atti che riguardano il personale, con qualsiasi tipo di contratto o forma di collaborazione, come pure gli atti relativi alle nuove assunzioni ed in generale all'organizzazione del lavoro.


L'informazione dovrà essere fornita in modo preventivo, con incontri con cadenza almeno annuale e potrà riguardare:


- i progetti riguardanti lo sviluppo aziendale, gli assetti organizzativi e lo sviluppo delle competenze delle professionalità;
- le azioni organizzative per l'accesso al sistema di accreditamento e per il suo mantenimento;
- la definizione dei piani di formazione relativi all'aggiornamento e riconversione professionale del personale;
- le politiche del personale e di valorizzazione del lavoro.


## 12. APPLICAZIONE

Per tutto ciò che non è contemplato dal presente accordo si rimanda alle previsioni dal CCNL FP a da eventuali accordi regionali.

Conegliano, 21 dicembre 2012

  
C.S.L. SCUOLA  
VENETO  
Via Piave, 7 - 30171 Mestre (VE)  
Tel. 041.5330804

  
Alberto Anzani

  
Roberto Galasso